

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**CORDONI, EVANGELISTI e VELTRI.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della commissione regionale per le attività produttive della Toscana, nell'ambito della relazione al Consiglio regionale sulla situazione dell'industria toscana, ha chiesto il commissariamento della Spi, l'agenzia per lo sviluppo industriale istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per aiutare le aree a forte deindustrializzazione;

le motivazioni di questa richiesta si collegano all'incapacità di utilizzare i fondi destinati dallo Stato alla zona industriale apuana;

non sono per esempio stati utilizzati i quaranta miliardi destinati a nuove iniziative industriali dalla legge n. 181 sulle aree colpite da dismissioni siderurgiche;

in particolare, non è stato attivato il progetto per la fabbrica di auto della De Tomaso e per il sostegno ad altre aziende della zona;

l'iniziativa delle strutture e degli organismi destinati a favorire gli investimenti nelle aree depresse resta in ogni caso insufficiente, soprattutto per la scarsa capacità progettuale e di iniziativa —:

se non ritengano opportuno intervenire per far luce sulle motivazioni che hanno portato la Spi, società di promozione industriale dell'Iri, a non attivare iniziative industriali nella zona industriale Apuana, pur essendo state destinate a questo scopo sufficienti risorse;

se non ritengano opportuno provvedere alla nomina di un commissario straordinario espressione della regione e degli enti locali;

se non intenda il Governo definire un intervento di riforma delle strutture destinate alla reindustrializzazione e a favorire lo sviluppo nelle aree depresse. (5-00417)

**CORDONI, EVANGELISTI e VELTRI.** *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi in Lunigiana ed in provincia di Massa sono avvenuti alcuni incidenti sul lavoro con esiti mortali;

un operaio addetto alla manutenzione è deceduto in una azienda specializzata nella lavorazione di pannelli di truciolato, la Trada di Villafranca presso cui quattro anni fa si era verificato un incidente mortale in circostanze simili;

a Marina di Massa un tecnico Enel è rimasto invece folgorato durante il lavoro nella cabina elettrica di un laboratorio, nell'ambito di un intervento di normale manutenzione —:

in che modo intenda intervenire per favorire la verifica delle cause di questi incidenti;

se non intenda provvedere al miglioramento dei criteri di controllo, di prevenzione e delle normative di sicurezza destinate ad affrontare i rischi di incidenti sul lavoro. (5-00418)

**PEZZOLI.** — *Al Presidente del Consiglio e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravi situazioni di disagio che sta creando l'applicazione dell'articolo 55 del codice di navigazione in varie località turistiche del litorale Veneto e di altre regioni. Le capitanerie di porto stanno infatti procedendo alle verifiche della linea di demarcazione sugli arenili e spesso trovano fabbricati, costruiti oltre trenta o quaranta anni fa, spostati di alcuni centimetri o costruiti senza aver chiesto l'autorizzazione prevista dall'articolo 55. Questo sta provocando una serie di denunce penali per proprietari di im-

mobili, albergatori e amministratori di condomini, con costi legali, costi per i tecnici chiamati a predisporre sanatorie e intasamento delle preture;

se intende verificare la possibilità di andare al superamento di tale articolo o, per lo meno alla sua depenalizzazione, onde evitare che centinaia di persone abbiano a subire conseguenze giudiziarie per responsabilità non loro. (5-00419)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

non è stato reiterato il decreto-legge per il completamento di opere pubbliche nella città di Palermo e Catania;

sembra a rischio per la città di Catania lo stanziamento precedente di cinquanta miliardi —:

se il Governo sia a conoscenza delle preoccupazioni manifestate dalle autorità locali in ordine ai fatti sopra evidenziati;

se e quali soluzioni il Governo abbia adottato o intenda varare. (5-00420)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo stato maggiore dell'esercito ha emanato in data 8 luglio 1996 la circolare n. 1720/103.61.08, riferita alle modifiche dei servizi armati e di caserma;

tale circolare, che andrà in vigore il 15 settembre 1996, sostanzialmente è stata emanata senza tenere conto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 (l'articolo riguarda l'orario di lavoro del personale militare);

la circolare suddetta è riferita soprattutto al riposo compensativo a seguito di servizio armato di durata pari a ore ventiquattro nei giorni feriali (sabato compreso), in quanto dopo il servizio stesso il riposo stabilito dalla circolare è fissato in ore dieci, diversamente da quanto previsto dalla precedente che stabiliva la durata dei

servizi armati feriali (sabato compreso), in ore dodici, prevedendo un riposo compensativo di undici ore;

tale direttiva ha creato un grave disagio fra il personale militare, soprattutto fra ufficiali e sottufficiali —:

se il Ministro intenda rivedere tale posizione dello stato maggiore al fine di venire incontro alle difficoltà per il personale. (5-00421)

PEZZOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

per ovviare alle difficoltà che hanno caratterizzato le recenti stagioni turistiche nelle località marittime del Veneto e della provincia di Venezia in particolare, l'associazione jesolana albergatori ha tentato di aprire delle relazioni commerciali con i mercati dell'Est europeo, e con quelli della Russia in particolare;

a seguito di numerosi contatti promozionali con organi, associazioni e *tour-operator* russi, sono iniziate relazioni commerciali per garantire nuovi flussi turistici, che garantiscono una concreta possibilità di crescita e sviluppo per le aziende alberghiere che operano nella provincia di Venezia;

è necessario, per una corretta programmazione delle prenotazioni alberghiere e dei voli *charter*, agevolare al massimo le procedure per l'emissione, da parte dell'ambasciata italiana a Mosca, dei necessari visti turistici per l'ingresso nel nostro Paese —:

se sia possibile snellire le procedure, adottate dall'ambasciata italiana a Mosca, per il rilascio del visto turistico a favore dei cittadini russi che intendono raggiungere, per brevi periodi di soggiorno, l'Italia e la provincia di Venezia in particolare.

(5-00422)

GALLETTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale è stato ripubblicato il

giorno 14 giugno 1996, l'elaborato progettuale della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Verona, mentre il giorno 21 giugno 1996 è stato pubblicato il tracciato Verona-Padova;

entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può far pervenire al Ministro dell'ambiente o a quello dei beni ambientali e culturali o alla regione Veneto le proprie osservazioni;

gli elaborati sono disponibili in unica copia a Venezia presso la sede della regione Veneto e quindi difficilmente consultabili;

la pubblicazione di singole tratte della linea ad alta velocità Milano-Verona-Venezia rende estremamente complicata la valutazione unitaria dell'intero tracciato per la verifica delle connessioni, per l'impatto ambientale e per possibili tracciati alternativi;

quali provvedimenti il Ministro dell'ambiente ritenga necessario adottare per far cessare queste pubblicazioni frammentarie di tracciati (peraltro privi, al momento, di alcun finanziamento) che impediscono ai soggetti legittimati di presentare le proprie osservazioni e agli organi preposti di compiere agevolmente una valutazione unitaria dell'intera linea, sia per la verifica dell'impatto ambientale che per gli aspetti trasportistici e le possibili alternative di tracciato. (5-00423)

**GALLETTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale è stato ripubblicato il giorno 14 giugno 1996 l'elaborato progettuale della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Verona, mentre il giorno 21 giugno 1996, è stato pubblicato il tracciato Verona-Padova;

nel provvedimento n. 3526 del 10 gennaio 1996, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al punto 16 si osserva: « L'Autorità ha già affermato in altre occasioni che, qualora sussistano ap-

propriate condizioni economiche e giuridiche, è auspicabile sottomettere a procedure trasparenti e competitive la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi anche laddove preesistano rapporti contrattuali già definiti. L'Autorità è confortata in questa sua posizione dai risultati che si sono prodotti. Infatti, nei casi in cui ciò si sia verificato, il rispetto dei meccanismi concorrenziali garantiti dalla Direttiva CEE n. 90/531 ha consentito la realizzazione di notevoli risparmi di costo a vantaggio dei committenti e, in ultima istanza, della collettività; sotto questo profilo si deve constatare che la stipula delle convenzioni tra T.A.V. e General Contractor, anteriormente all'entrata in vigore della direttiva CEE n. 90/531, hanno sottratto alle procedure concorrenziali che tale disciplina garantisce, l'affidamento delle tratte Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Venezia, la cui realizzazione, pur caratterizzata da rapporti contrattuali definiti, si trova ancora in una fase iniziale » —:

se il Ministro dei lavori pubblici, per assicurare il rispetto della direttiva Cee n. 90/531, che include i trasporti tra i settori da sottoporre a gara internazionale, non ritenga necessario procedere alla rescissione dei contratti in corso per le tratte Milano-Genova e Milano-Verona-Venezia, e sottoporre a gara internazionale ogni intervento futuro, anche alla luce delle verifiche di redditività previste dal contratto di programma. (5-00424)

**GALLETTI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale è stato ripubblicato il giorno 14 giugno 1996 l'elaborato progettuale della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Verona, mentre il giorno 21 giugno 1996, è stato pubblicato il tracciato Verona-Padova;

la linea ad alta velocità Milano-Verona-Venezia, in base all'articolo 6, comma

5, del contratto di programma per gli investimenti ferroviari 1994-2000, approvato dal Cipe il 26 marzo 1996, deve essere sottoposta ad analisi di redditività economico-sociale preventiva, confrontando l'attuale proposta con altri interventi di potenziamento, come il quadruplicamento dei tratti saturi, cominciando per esempio dal tratto Padova-Mestre;

ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 11 del contratto di programma, sono confermati gli impegni a realizzare l'asse ad alta velocità Torino-Milano-Roma-Napoli, mentre per le altre tratte « gli interventi saranno sottoposti preventivamente ad analisi di redditività da parte della Società (FS) e ad analisi di redditività economico sociale da parte del Ministro dei trasporti e in relazione a tali analisi, potranno essere realizzati a carico di successivi ulteriori finanziamenti dello Stato per lo sviluppo della Società »;

solo nell'ipotesi in cui le analisi di redditività fornissero esito positivo dovranno essere identificate le risorse aggiuntive all'interno del futuro contratto integrativo;

al momento non risultano coperture economiche e finanziarie per interventi lungo direttrici diverse dall'asse ad alta velocità Torino-Milano-Roma-Napoli —:

se siano stati studiati interventi alternativi alla realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Milano-Venezia;

quando il Ministro intenda sottoporre la tratta in questione alle analisi di redditività espressamente previste dal contratto di programma 1994-2000.

(5-00425)

PITTELLA e SICA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con delibera di giunta regionale n. 1612 del 31 marzo 1994, si approvava il progetto di realizzazione del collegamento

Stigliano-Bivio Craco, di variante alla strada statale n. 103 (MT), per l'importo complessivo di lire 6 miliardi;

con la citata delibera, veniva nominato Ente attuatore il comune di Stigliano;

la regione Basilicata, con nota del 2 gennaio 1995, prot. 1/G-17, richiedeva all'Anas di Potenza di esprimere il proprio parere sul progetto di che trattasi;

in data 11 febbraio 1995, si svolgeva una riunione presso l'Anas (PZ) con la presenza di rappresentanti dell'Anas, della regione e del comune, con impegno da parte dell'Anas di esaminare il progetto sentendo in merito il proprio geologo;

in data 17 febbraio 1995, si effettuava lungo la strada statale n. 103, apposto sopralluogo da parte di tecnici Anas, alla presenza di tecnici comunali;

in data 3 aprile 1996 e 18 aprile 1996, si svolsero altri incontri tra comune, regione e Anas per trovare una soluzione al problema affrontando marginalmente i futuri rapporti tra i vari enti e ipotizzando che il comune richiedesse all'Anas la sola autorizzazione agli innesti provvisori sulla strada statale n. 103;

tale ipotesi non è percorribile, dal momento che il progetto in più tratti (almeno sei) si sovrappone alla strada statale n. 103, esistente e che, in effetti, il tracciato sostituisce la strada esistente;

il comune di Stigliano, considerato lo stato di disagio cui è sottoposta la comunità e per lenire il grave fenomeno di disoccupazione, ha necessità di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori qualora ricorrano le circostanze;

quindi, è richiesto all'Anas di esprimere il proprio parere, già sollecitato dalla regione Basilicata, sul progetto dei lavori indicati —:

se intenda intervenire presso l'Anas per accelerare l'iter del progetto, onde evitare la perdita dei relativi finanziamenti.

(5-00426)

CORDONI, EVANGELISTI e VELTRI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il porto di marina di Carrara è uno dei principali porti italiani caratterizzato da un grande volume di traffico merci secche: esso si colloca, infatti, nella graduatoria italiana dei porti italiani per movimentazione di merci secche tra il settimo e il decimo posto;

il porto di Marina di Carrara è il principale porto mondiale per la movimentazione di marmo e graniti con il 27 per cento della movimentazione globale;

lo sviluppo dello scalo marittimo apuano è stato molto consistente, passando da un totale di imbarchi-sbarchi di 628.277 tonnellate nel 1970 ad un totale di 3.628.570 tonnellate nel 1995. Dal 1989 al 1995, il traffico portuale si è sempre mantenuto largamente al di sopra dei tre milioni di tonnellate;

le infrastrutture primarie portuali, le efficienti e recentemente potenziate attrezzature, le infrastrutture primarie terrestri e, in particolare, l'allestimento realizzato negli ultimi anni di un centro intermodale retroportuale garantiscono efficienza e competitività, mentre si attende la concretizzazione di alcuni impegni che coinvolgono particolarmente l'Azienda ferroviaria e che potrebbero ulteriormente migliorare l'efficienza complessiva dell'attività portuale;

il complesso delle risorse umane operanti da tanto tempo è dotato di alta professionalità ed è in grado, per l'esperienza acquisita, di corrispondere ad ogni esigenza di uno scalo marittimo internazionale;

il carattere internazionale dello scalo di Marina di Carrara è incontestabile e può essere disconosciuto soltanto da chi ne ignora l'attività storicamente determinatasi intorno al traffico dei marmi e più recentemente, ma massicciamente, al traffico dei graniti. L'elenco dei paesi e porti di desti-

nazione e di provenienza delle merci rappresenta la mappa del mondo. Soltanto l'Oceania non vi è compresa;

non sussistono, quindi, dubbi sulla rilevanza economica internazionale del Porto di Marina di Carrara e sulla obiettiva necessità di classificarlo fra quelli appartenenti alla categoria seconda, classe prima, la regione Toscana, ha espresso parere contrario al declassamento del porto —:

se intenda correggere urgentemente l'orientamento penalizzante per il porto di Marina di Carrara che emerge dallo schema del decreto sul quale si sta attualmente acquisendo il parere previsto al comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 84 del 1994. (5-00427)

ANGHINONI, DOZZO, COPERCINI, LEMBO e PITTINO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la vendita diretta al minuto di prodotti agricoli da parte dei produttori è disciplinata dall'articolo 2135 del codice civile e dalle leggi n. 59 del 9 febbraio 1963 e n. 976 del 26 luglio 1965;

l'articolo 2135 del codice civile stabilisce che « si reputano connesse all'attività agricola le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura »;

in questo quadro, la cottura dei polli da parte del coltivatore diretto sembra poter rientrare in questa trasformazione;

per rispondere alle sempre nuove esigenze dei consumatori e per non essere tagliati fuori da un mercato che tende a richiedere sempre più prodotti pre-lavorati, oggi, contrariamente al passato, per i produttori agricoli appare inopportuno, anche per ragioni sanitarie, la vendita di animali vivi direttamente al cliente;

ricomprendere nel concetto di attività connessa all'agricoltura anche la lavora-

zione dei prodotti di base risponde al fine primario della legge n. 59 del 1963, e cioè a favorire un rapporto diretto fra produttori agricoli e consumatori;

la vendita diretta di polli cotti non può considerarsi un'attività commerciale, in quanto le leggi sopra citate consentono la sola vendita di polli di propria produzione e quindi non c'è alcuna forma di quell'attività intermediaria nella circolazione dei beni (articolo 2195 del codice civile) caratteristica dell'attività commerciale in senso stretto;

la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso che la cottura di « polli allo spiedo » possa rientrare tra le attività industriali, stabilendo a tale riguardo che « si sono sempre più avvicinati i caratteri dell'agricoltura e dell'industria, e l'attività del singolo imprenditore agricolo si è estesa nelle fasi della manipolazione e trasformazione dei prodotti, nonché nella loro vendita... »;

dell'ordinamento della corte di Cassazione si può desumere che la cottura dei « polli allo spiedo » rientra fra le attività connesse all'agricoltura, in quanto attività preordinata ad una più agevole e conveniente alienazione dei prodotti stessi;

il fatto di vendere carni cotte è già stato considerato attività « normalmente » connessa all'agricoltura dalla sentenza del Tar Abruzzo, Sez. Pescara, del 24 febbraio 1991, n. 17, che ha così deciso: « rientrano nelle attività connesse all'allevamento del bestiame anche quelle dirette alla trasformazione e vendita dei prodotti e sono quindi da annoverare fra tali attività anche la prima elaborazione delle carni, come pure la preparazione degli insaccati;

pertanto la preparazione della "porchetta", come degli insaccati, rientra nell'ambito dei prodotti posti in evidenza dal legislatore nella normativa che autorizza il produttore agricolo alla vendita al minuto del suo prodotto »;

se la preparazione della « porchetta » viene fatta rientrare tra le attività connesse

all'agricoltura, a maggior ragione dovrà rientrarvi anche la semplice cottura di polli allo spiedo;

le posizioni discordanti assunte dai sindaci in merito al riconoscimento di questa attività crea delle situazioni discriminanti nei confronti di chi opera nel settore e pongono quesiti interpretativi circa la natura della citata attività ai fini dell'applicazione della legge —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, non si ritenga opportuno e necessario fornire gli indispensabili chiarimenti sulla questione mediante l'emanazione di una circolare esplicativa, che stabilisca definitivamente se la vendita di polli allo spiedo rientri o meno tra le attività « normalmente » connesse all'agricoltura, onde appunto evitare discriminazioni di comportamenti dovute da diverse e contrastanti interpretazioni dei sindaci. (5-00428)

TERZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Bergamo, numerosi cantieri sono aperti da anni lungo le più importanti vie di comunicazione;

il completamento delle opere viarie è di estrema importanza per l'intero ciclo economico produttivo locale e nazionale, in quanto il trasporto su gomma costituisce il sistema più diffuso per il trasferimento dei prodotti;

i rallentamenti verificatisi nella realizzazione dei lavori hanno creato innumerevoli disagi alla popolazione locale a causa dell'intenso traffico commerciale che specialmente nei mesi estivi si aggiunge a quello turistico;

i lavori principali sulla strada statale n. 510 nel tratto Toline-Darfo e sulla strada statale n. 42 nel tratto Darfo-Lovere sono conclusi, ma le strade, da quanto segnala il compartimento Anas di Milano, non potranno essere aperte al traffico prima del prossimo anno;

i lavori di completamento sulla strada statale n. 510 nel tratto Pisogne-Darfo non

sono ancora ultimati, anche se nel mese di ottobre 1994 lo stato di avanzamento dei lavori medesimi già risultava circa al novanta per cento;

i lavori del quinto e sesto lotto sulla strada statale n. 42 nel tratto Capodimonte-Demo, anche a causa di passate vicende legate al fenomeno di « tangentopoli », procedono con incredibile lentezza, essendo slittata ad agosto 1998 la data prevista per l'ultimazione dell'opera e tenuto conto che il cantiere è stato formalmente aperto il 25 giugno del 1992, mentre la data per la conclusione dei lavori risulta essere stata inizialmente stabilita al 14 giugno 1994;

il quarto lotto sulla strada statale n. 42, pur risultante tra le opere prioritarie della regione Lombardia, non è stato ancora appaltato e neanche sembra certo il suo finanziamento, mentre la mancata realizzazione di detto lotto pregiudica l'utilizzazione del quinto e sesto lotto;

sono ancora fermi i lavori di completamento sulla strada statale n. 510, tratto Iseo-Boario, quinto lotto —:

se non intenda intervenire in tempo utile, per sollecitare l'appalto del quarto lotto sulla strada statale n. 42 al fine di non compromettere l'utilizzo del quinto e sesto lotto;

se non ritenga opportuno risolvere una volta per tutte i problemi della viabilità di cui in premessa, rimuovendo gli ostacoli di ordine burocratico ai vari livelli di competenza, per non assistere ulteriormente all'aggravarsi della già precaria situazione viaria, con tutte le conseguenze che la sua mancata sistemazione provoca sul territorio e sulle attività economico-produttive e turistiche del comprensorio;

quali siano i tempi certi per l'ultimazione delle opere. (5-00429)

DE CESARIS, CENTO, VALPIANA e MALENTACCHI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 12 settembre 1990, il signor Davide Cervia, residente a Velletri, scomparve

senza lasciare tracce e fornire, nei sei anni trascorsi fino ad oggi, alcuna notizia di sé;

sulla vicenda della misteriosa scomparsa del signor Cervia sono tuttora aperte le indagini;

da sei anni la famiglia e il « comitato per Davide Cervia » si battono per scoprire la verità su quanto realmente accaduto;

il signor Davide Cervia risulta essere uno dei pochissimi operatori, all'epoca, esperti di sistemi d'arma sofisticati, conosciuti quali « guerra elettronica »;

esistono elementi e riscontri obiettivi che fanno ritenere plausibile che il signor Davide Cervia sia stato vittima di un rapimento, in relazione al traffico internazionale illegale delle armi;

varie autorità pubbliche, più volte chiamate in causa, hanno dato risposte reticenti, tali da far ritenere che ancora non siano state fornite tutte le informazioni utili a chiarire il caso;

è necessario che siano tolti tutti gli ostacoli eventualmente frapposti all'accertamento della verità;

in particolare, risulta che, nei giorni immediatamente precedenti la sparizione, strani movimenti di automobili e persone si siano verificati intorno all'abitazione del signor Davide Cervia;

tali movimenti, secondo le informazioni date dai carabinieri di Velletri, sarebbero da attribuirsi a un censimento dei vigneti della città di Velletri, effettuato dalla società Ecoplanning per conto dell'Aima;

tale attività di rilevazione sarebbe stata svolta, secondo notizie fornite dall'Aima, da un consorzio di società;

la società Ecoplanning, al settembre 1990, non risulta facesse parte di consorzi;

la società Ecoplanning, non sembra corrispondere ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Aima —:

se non ritenga necessario chiarire;

se, effettivamente, su incarico dell'Aima, nei giorni immediatamente precedenti la sparizione del signor Cervia, sia stato effettuato nella città di Velletri un censimento dei vigneti e se tale rilevazione fu affidata alla Società Ecoplanning;

in caso affermativo, se la suddetta società avesse i requisiti per l'affidamento dell'incarico;

se risulti censito il terreno del signor Cervia, per quanti giorni siano stati effettuati i sopralluoghi e quanto il personale impiegato;

se risultano, per successive fusioni o incorporazioni con altre società o per incarichi degli amministratori della Ecoplanning, rapporti o connessioni che possano collegare la suddetta ditta con società che producono o commerciano armi.

(5-00430)

**SUSINI e BIRICOTTI.** — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali (istituito con legge 22/12/19, n. 1612, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 293, ente pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), ha visto diminuire notevolmente le proprie entrate di natura oggettiva (marche previdenziali) per la soppressione dell'emissione delle dichiarazioni doganali relative all'interscambio delle merci in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 1993;

per poter erogare le pensioni a circa duemila aventi diritto, il Ministro del lavoro ha dovuto concedere i seguenti finanziamenti:

con decreto-legge n. 494, 12 miliardi per il 1994; con decreto-legge n. 105, 3 miliardi per il 1995; con decreto-legge n. 326, 5,6 miliardi ulteriori per il 1995; con decreto-legge n. 39, 13 miliardi annui stanziati a decorrere dal 1995;

le entrate oggettive e soggettive al fondo previdenziale continuano a diminuire per il ricorso alla rappresentanza indiretta (istituita col decreto ministeriale 29 dicembre 1992), che consente di non applicare le marche sulle dichiarazioni doganali;

è previsto che le operazioni doganali con i Paesi europei attualmente non aderenti all'Unione europea diminuiscano fino a cessare del tutto, in quanto è già stata avanzata richiesta di aggregazione da parte dei Paesi dell'Est (Estonia, Lettonia e Lituania) ed è in atto la preparazione per integrarsi al mercato comune di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, mentre è imminente l'entrata della Slovenia;

il fondo previdenziale di conseguenza non potrà più adempiere alle proprie funzioni per mancanza di fondi;

è stato concertato, d'intesa tra il Ministero del lavoro e il Ministero delle finanze, il passaggio all'Inps;

questo ultimo ente previdenziale ha già effettuato i conteggi, per cui è necessaria la copertura finanziaria fino al 2010 per sessantasette miliardi annui;

è stata già individuata la fonte per la parziale copertura di questa spesa in: 13 miliardi, con decreto-legge n. 39; 32 miliardi dal fondo occupazione del Ministero del lavoro (fino al 2004);

mancono pertanto ventisette miliardi per la totale copertura;

il patrimonio del fondo previdenziale da trasferire all'Inps è stato valutato di circa ottanta miliardi —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per reperire le risorse necessarie

per consentire il passaggio degli spedizionieri doganali dal fondo previdenziale *ex* legge n. 1612 del 22/12/19 all'Inps.

(5-00431)

MICHIELON e GRUGNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione del direttore generale al consiglio di amministrazione — documento n. 2218/A — emerge che l'Inps, oltre alla funzione di ente previdenziale, ne svolge anche un'altra: quella di esattore dei sindacati e delle associazioni sindacali;

in base al suddetto documento, l'Inps trattiene dalle tasche dei cittadini italiani per quote sindacali circa 630 miliardi di lire ogni anno, che poi versa nelle casse di Cgil, Cisl, Uil, Confagricoltura, Coldiretti, ed associazioni di commercianti ed artigiani;

alla suddetta cifra si giunge sommando i vari contributi gestiti e distribuiti dall'ente. In particolare l'istituto previdenziale versa ai tre sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, quasi 313 miliardi di trattenute sulle pensioni; ai sindacati agricoli, invece, vanno 45,5 miliardi di trattenute sulle indennità di disoccupazione del settore, mentre le associazioni dei commercianti e degli artigiani ricevono quale quota associativa degli iscritti la somma di 139 miliardi. Infine, ben 132 miliardi sono distribuiti dall'ente alle 14 maggiori associazioni nazionali per « assistenza contrattuale »;

dalla gestione di ciascuna delega per conto di Cgil, Cisl e Uil, l'Inps incassa 31,71 lire l'anno, ovvero 2,64 lire al mese per ogni pensionato, mentre la ricezione, variazione e annullamento delega da parte del pensionato costa 3.787,32 lire. Quanto ad artigiani e commercianti, il vantaggio derivante dalla gestione è per l'Inps di 168,68 lire all'anno, ovvero 14 lire al mese, mentre ricezione, variazione e annullamento delega costa 499,92 lire e la cancellazione della delega in corso d'anno è di 15.911,51 lire;

la diversa incidenza dei costi per ciascuna confederazione è connessa alla diversa tipologia di servizio, e in particolare al numero delle nuove deleghe e delle cancellazioni. Comunque, il costo del servizio reso dall'ente previdenziale è irrisorio, in quanto, a fronte di un totale di lire 629.329.760.891 incassate dall'Inps per conto delle confederazioni e associazioni, la quantificazione dei costi sostenuti dall'ente e rimborsati dalle stesse confederazioni e associazioni è pari a lire 5.085.786.056;

le convenzioni per la riscossione delle quote associative — si tratta di circa una trentina di convenzioni *standard* — scadono il prossimo 31 dicembre 1996;

i sindacati già incassano dallo Stato 350 miliardi per i patronati;

il « buco » Inps ha raggiunto oramai cifre strabilianti. Si parla, infatti, di un *deficit* di circa 75 mila miliardi —;

quale sia l'opinione del Ministro in merito a quanto illustrato;

se corrisponda al vero quanto pubblicato dal settimanale *Panorama* n. 28 del 18 luglio 1996 (e riportato dal quotidiano *Il Giornale* del 12 luglio 1996), dal momento che le cifre riferite nell'articolo non corrispondono a quelle contenute nel predetto documento n. 2218/A, e, ciononostante non risultano mai smentite. Infatti, l'articolo parla di un totale di circa 750 miliardi che l'Inps incassa per conto dei sindacati e delle associazioni sindacali (e non di 630 come si legge nel documento) e riporta i seguenti dati: ai tre sindacati confederali, 324 miliardi di trattenute sulle pensioni e 1,2 miliardi di trattenute sulle indennità di disoccupazione; ai sindacati agricoli, 14 miliardi per gli operai agricoli inattività; alla Coldiretti, 33 miliardi quale contributo associativo; alla Confagricoltura, 14 miliardi quale contributo associativo; alle associazioni dei commercianti e degli artigiani 171,5 miliardi; dati che, si ripete, non trovano riscontro nel documento n. 2218/A;

se il Ministro non ritenga opportuno che anche i sindacati contribuiscano, in nome della solidarietà, al miglioramento del bilancio Inps e, quindi, al vantaggio dei lavoratori, prevedendo — in vista della scadenza delle convenzioni — un aumento del costo dell'esercizio di delega che l'ente svolge per conto delle suddette associazioni;

per quale motivo l'Inps fino ad oggi ha operato le trattenute di quote sindacali limitandosi a chiedere un importo che dal documento n. 2218/A, risulta essere pari al costo sostenuto, e non abbia invece operato per farsi pagare in modo remunerativo delle operazioni che, se svolte dalle associazioni sindacali, avrebbero un costo semplicemente esponenziale sia per l'impiego di mezzi che di persone;

se non ritenga giusto che tutte le confederazioni, comprese quelle autonome, abbiano la massima trasparenza nella spedizione del bollettino di pagamento, considerato che la maggior parte delle persone non conoscono la somma che pagano alle varie associazioni. (5-00432)

**NARDINI, LENTI, DE MURTAS e SANTOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i signori Rosalba Funaro, Domenico Alessio, Domenico Borgese, Francesco Lumicisi e Francesco Sanò di Palmi si trovano in questa situazione scolastica:

1) nell'anno 1994/95 hanno frequentato la V classe dell'istituto professionale « San Giuseppe » di Polistena (indirizzo odontotecnico) ed hanno presentato domanda per sostenere la maturità per la quale veniva costituita apposita commissione presso l'Ipsia di Palmi. Qui hanno sostenuto le prove scritte il 21 e 22 giugno 1995;

2) dopo l'espletamento degli scritti, il Ministero della pubblica istruzione, con nota 6663/c/1/2 del luglio 1995, rispondendo a un quesito posto dal presidente della commissione di maturità, riteneva

che i sopraddetti signori non potessero essere ammessi agli esami di maturità perché all'istituto « San Giuseppe » non era stato dato il riconoscimento della classe V « odontotecnici » per l'anno scolastico 1993/94. Il Ministero della pubblica istruzione riteneva dunque che i maturandi non avevano titolo di ammissione alla quinta e disponeva l'annullamento delle prove già sostenute;

3) in data 16 novembre 1994 il Ministero della pubblica istruzione riconosceva tuttavia che l'istituto « San Giuseppe » nell'anno scolastico 93/94 aveva effettivamente attivato le classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e quindi dava riconoscimento legale alla sezione odontotecnici;

4) in data 13 luglio 1995 i signori indicati all'inizio della presente interrogazione hanno proposto ricorso al Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, che con ordinanza n. 432/1995 del 24 luglio 1995 accogliendo la domanda dagli studenti avanzata, li ha ammessi al proseguimento degli esami. In esecuzione di detta ordinanza il Ministero della pubblica istruzione ha disposto la riconvocazione della commissione e ha consentito ai maturandi di sostenere gli esami. La commissione ha esaminato i candidati sia sui programmi relativi alla classe V, sia sui programmi di maturità per odontotecnici. Tutti gli studenti hanno superato gli esami. Il ricorso al Tar non è ancora deciso;

5) i signori Rosalba Funaro, Domenico Alessio, Domenico Borgese, Francesco Lumicisi e Francesco Sanò, non potendo essere esposti al rischio di perdere un anno di studi e poiché avevano già un lavoro, hanno presentato nuova domanda di esami di maturità professionale per odontotecnici come privatisti nel corrente anno scolastico 1995/1996 salva la decisione finale del Tar. Il provveditore agli studi di Reggio Calabria con nota del 29 febbraio 1996 n. 11311, diretta alla direzione generale istruzione professionale — div. VIII — ed alla direzione generale media non statale esponeva che nella provincia di Reggio Calabria non esiste un istituto professio-

nale statale ad indirizzo odontotecnici: ha chiesto quindi al Ministero della pubblica istruzione indicazioni circa la provincia ove trasmettere le domande degli interessati. È stato così designato l'istituto di Catania. Ma il provveditore di Catania con nota del 23 aprile 1996 — div. II, sez. II, prot. n. 2137 — ha respinto le domande, con la motivazione che i richiedenti non sono in possesso del diploma di qualifica richiesto a norma dell'articolo 34 punto 3 dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, né hanno compiuto il ventitreesimo anno di età. Senonché la nota ministeriale della direzione generale istruzione professionale del 27 giugno 1996, protocollo n. 6710/c/2 (ufficio di riferimento, divisione III, dirigente dottor Panetta-Cannavò) precisa che i candidati privatisti agli esami di maturità professionale dei corsi di nuovo ordinamento devono documentare (articolo 46, comma 6, dell'ordinanza ministeriale) di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con la specializzazione impartita dall'istituto presso il quale chiedono l'ammissione, oppure di avere svolto attività lavorativa attinente alla stessa specializzazione;

6) tutti gli interessati citati nella presente interrogazione sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, rilasciato in data 23 giugno 1994 in esecuzione della deliberazione del consiglio regionale della Calabria del 2 giugno 1992 —:

se non ritenga il Ministro, sulla base delle premesse e considerato il danno che deriva ai sopracitati dall'esclusione dagli esami di maturità con conseguente differimento della loro sistemazione lavorativa:

a) di convalidare il corso di studi della quinta classe da essi compiuto nell'anno scolastico 94/95 e quindi di convalidare gli esami di maturità sostenuti nel decorso anno, sciogliendo definitivamente in modo positivo, la riserva all'ammissione derivante dall'ordinanza del Tar facendo venir meno la materia del contendere relativa al

ricorso stesso. Nel caso si sottolinea che, avendo i candidati superato tutti gli esami, la convalida è un atto formale che eviterebbe i gravi disagi senza nocumento alla sostanza delle cose;

b) in subordine, disporre l'ammissione dei citati Rosalba Funaro, Domenico Alessio, Domenico Borgese, Francesco Lumicisi e Francesco Sanò agli esami di maturità professionale per odontotecnici nella sede di Catania, convocando la commissione per l'espletamento degli esami stessi. (5-00433)

GNAGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il piano di razionalizzazione degli istituti superiori contiene più disposizioni che riguardano la Provincia di Lucca, e fra queste tre di esse sono specifiche alla zona della Garfagnana e della Media Valle;

la prima riguarda l'aggregazione del liceo scientifico di Castelnuovo Garfagnana all'Ipsia di Lucca; la seconda riguarda l'aggregazione dell'istituto professionale alberghiero di Barga al costituendo polo, che sarà formato insieme all'Itc e dall'istituto magistrale; la terza è relativa invece alla soppressione della sezione staccata di Bagni di Lucca dell'istituto professionale « Einaudi » di Lucca;

nel notare che anche in altre zone della stessa provincia (vedi Versilia), sono esistenti altri istituti ugualmente sottodimensionati rispetto ai parametri fissati dal Ministero, si vede subito uno squilibrio del tutto a sfavore delle popolazioni che risiedono sia in Garfagnana che nella Media Valle. Nel valutare tali tre disposizioni in modo singolo ed oggettivo si può notare che: a) il liceo di Castelnuovo è l'unico presente nella Garfagnana e quindi, nel relegare l'istituto a semplice appendice di una Ipsia oltretutto dipendente da una diversa direzione generale del Ministero, tale disposizione sottrae alla popolazione la sola istituzione liceale attualmente esistente; b) la costituzione del polo di Barga risulta poi del tutto unica, dato che i tre

istituti appartengono a tre direzioni generali diverse ed oltretutto dal costituendo consiglio d'istituto (vero e proprio consiglio di amministrazione) è previsto che nessun rappresentante dell'alberghiero ne farà parte, pur essendo un istituto con un bilancio assai superiore agli altri due soggetti scolastici; c) per quanto riguarda poi la soppressione della sede staccata dell'Einaudi di Lucca è necessario approfondire l'argomento.

È difficilmente comprensibile l'immediatezza esecutiva dato che al momento attuale non solo la tendenza delle iscrizioni è aumentata; ma tale azione non porterebbe alcun taglio alla spesa di stipendi per presidi e segretari. In data 13 giugno 1996 il provveditorato agli studi di Lucca ha comunicato (prot. 6874/1) la posizione necessaria di soprannumero nell'organico di diritto e le tipologie delle classi. Il provveditorato ha quindi trasferito dei docenti affinché prestino la loro opera presso la sede staccata di Bagni di Lucca anche per l'anno 1996/1997;

il 6 luglio 1996 lo stesso provveditorato (prot. 8647/8719), nel comunicare il piano di razionalizzazione provinciale, sopprime, non in modo graduale ma con effetto immediato, la suddetta sede staccata;

il 16 luglio 1996 in un altro comunicato, lo stesso provveditorato invia un piano di razionalizzazione diverso, anche se invariato per quanto riguarda l'istituto Einaudi;

nel ricordare che detto istituto è attualmente l'unica scuola superiore presente nel comune di Bagni di Lucca, area ritenuta di « degrado rurale » dalla regione Toscana e possibile destinataria di cofinanziamenti Fse per il sottoprogramma « Risorse umane », e che lo stesso ente locale ha predisposto i necessari lavori per spostare la sede dell'istituto nel medesimo edificio di una scuola elementare a Fornoli, presso la stazione ferroviaria, ed ha sempre garantito con i propri mezzi il trasporto degli alunni che abitano in località isolate e quindi non avrebbero facile

accesso ai mezzi di linea, ebbene nel ricordare tutto ciò, la soppressione della sede staccata, nel momento stesso in cui sono state acquistate e perfezionate le iscrizioni sottrarrebbe il diritto allo studio a ragazzi le cui famiglie hanno versato sia i contributi scolastici che la tassa erariale, oltre a dare corso alla possibilità di aver già acquistato i testi di studio sulla base della sicurezza di mantenimento della sede staccata, ottenuta con la definizione dell'organico di diritto 1996/1997 —:

se non ritenga necessario intervenire d'urgenza, almeno per variare la soppressione da immediata a graduale, e questo anche per evidenti motivi di validità nei rapporti con le popolazioni locali;

se non abbia mai pensato che con queste opere ed azioni di depauperamento, sia culturale che fisico, si rischi di causare anche un vero e proprio abbandono fisico delle zone suddette, zone che, al contrario di quanto abbia affermato recentemente il Ministro Ronchi, risultano essere soggette a problematiche anche ambientali proprio per l'abbandono dell'uomo e non per la sua presenza;

se, infine, non si sia mai tenuto conto della piena disponibilità che ha dato il comune di Bagni di Lucca, come descritto precedentemente, sicuramente anche in funzione degli sviluppi futuri che avranno sia il settore termale nazionale che le speranze legittime per una nuova normativa sulle case da gioco: argomenti per uno sviluppo futuro che vedrebbero coinvolte le istituzioni scolastiche stesse proprio in una funzione d'investimento nei propri giovani. (5-00434)

**BRUNALE.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

il 12 gennaio 1996 è stato firmato « l'accordo ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 del Ccnl del comparto ministeri » 1994/97, efficace a tutti gli effetti dal 13 gennaio 1996;

il secondo comma dell'articolo 4 del citato accordo prevede che « qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro »;

ad oggi la direzione regionale delle entrate per la Toscana, pur in attesa di organiche direttive degli uffici centrali, non ha adottato, a differenza di altre direzioni regionali, alcun regolamento provvisorio disattendendo così l'applicazione di detto accordo;

i funzionari incaricati di compiti ispettivi (ispettori) stanno accumulando un considerevole numero di ore lavorative eccedenti il normale orario di lavoro;

tale fenomeno oltre ad acuire il disagio e la tensione tra il personale dipendente, i sindacati e l'amministrazione, può in prospettiva danneggiare l'efficacia del servizio e delle lotte in Toscana all'evasione fiscale e all'elusione —

se sia a conoscenza di tali fatti;

se corrisponda a verità la mancata adozione di un regolamento provvisorio da parte della direzione generale delle entrate per la Toscana in applicazione dell'accordo tra Aran e organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro;

quali iniziative intenda assumere al fine di superare tali ritardi. (5-00435)

**MARIO PEPE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è necessario procedere con urgenza a individuare le difficoltà della viabilità nelle province di Benevento ed Avellino che sono fortemente complicate da una mancanza di progettazione adeguata e rispondente alle esigenze viarie;

è urgente predisporre il piano nazionale della nuova viabilità, in modo da

fronteggiare le varie situazioni che sorgono nelle comunità più deboli del Sannio e dell'Irpinia;

nella redigenda nuova viabilità è necessario prevedere il raccordo viario della zona industriale Grottaminarda-piano Pip Camporeale Ariano (AV), la strada Fortorina per collegare le comunità della Valle del Fortore con proseguimento nella regione Molise, il raddoppio della Caserta-Napoli-Benevento, insufficiente a sostenere tutto il traffico dell'area metropolitana di Napoli, la terza corsia del raccordo autostradale Caianello-Benevento-Autostrada del Sole —

quali siano le iniziative in cantiere, quale sia lo stato del piano nazionale della nuova viabilità, quali ipotesi concrete vengano portate avanti afferenti alle richieste avanzate in premessa. (5-00436)

**GALDELLI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha concesso tre autorizzazioni ad altrettanti progetti di centrali elettriche a cogenerazione di calore che dovrebbero essere attivate sul territorio marchigiano (Comunanza, Jesi, Falconara Marittima);

per quanto concerne le ultime due, la provincia di Ancona ha commissionato ad esperti uno studio al fine di valutare gli effetti indotti sull'ambiente sia dalle singole centrali, sia dall'azione combinata delle stesse, che si troverebbero ad operare in un territorio molto circoscritto, dove già esiste un altro impianto similare dell'Enel (Camerata Picena);

tale studio, oltre ad aver fornito precisi dati sulle immissioni in atmosfera ed in mare, sugli emungimenti dalle falde, eccetera, ha messo in evidenza anche alcune palesi contraddizioni con lo spirito della legge n. 10 del 1991 e con il provvedimento Cip 6/92;

per quanto attiene alla centrale di Comunanza, lo stesso servizio urbanistica della regione Marche in data 8 giugno 1995

si è rivolto al Ministero dell'industria, chiedendo che venisse effettuata una verifica sia dell'esatta potenza termica sia del rispetto dei procedimenti previsti dalla legislazione vigente;

si va sempre più accentuando l'impressione che la legge n. 10 del 1991, nata per promuovere la produzione di energia da fonti alternative a quelle primarie, quindi fortemente voluta per produrre il « risparmio », da conseguirsi anche attraverso l'utilizzo di gran parte di quell'energia termica che sempre e comunque accompagna la produzione di energia elettrica, finisca invece per essere utilizzata quasi esclusivamente per finanziare con pubblico denaro l'avviamento di processi di riconversione tecnologica di aziende private;

non è un caso, infatti, che nei progetti delle centrali in oggetto sono previsti specifici accorgimenti per raffreddare il calore prodotto e non utilizzato, giungendo così all'assurdità, per esempio, di utilizzare una fonte primaria come l'acqua di un fiume per neutralizzarne un'altra, il calore, oppure si scarica direttamente acqua calda nel mare senza aver beneficiato della sua carica energetica;

nell'insieme i progetti per cui sono state già concesse le autorizzazioni sollevano interrogativi su tre aspetti: concessione delle autorizzazioni in mancanza di Per, vaghezza nella definizione di cogenerazione e di assimilabilità alle fonti rinnovabili, rischio di contraddire le finalità della legge n 10 del 1991;

per quanto riguarda la tempistica delle concessioni autorizzative e normativa, le autorizzazioni in oggetto sono state concesse prima che entrassero in vigore le norme attuative delle leggi nn. 9 e 10 del 1991 (decreto ministeriale 10 aprile 1992, Cip 6/92, decreto ministeriale 25 settembre 1992), in mancanza di un piano energetico regionale, in assenza dell'applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'industria, il quale avrebbe dovuto provvedere alla redazione del Per con un apposito decreto ed in assenza di una valu-

tazione complessiva di impatto ambientale per quanto riguarda le tre centrali che dovrebbero insistere sul medesimo territorio in provincia di Ancona;

in merito alla cogenerazione al punto b) della delibera Cip 6/92 vengono definiti gli « impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili » e tra questi figurano « quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore »; inoltre, al titolo I dello stesso provvedimento si indica la « condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile » che deve essere rispettata affinché valga la condizione di ammissibilità. Alcuni eminenti esperti del settore sostengono che « mentre la prima formulazione è definitiva, la seconda invece articola la prima sotto il profilo della efficienza tecnica, discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi ». Potrebbero pertanto esistere « impianti che soddisfano la prima formulazione e non la seconda » e viceversa, mentre si ritiene che « per essere all'interno del quadro legislativo previsto dalla legge n. 10 del 1991, gli impianti devono soddisfare contemporaneamente le due formulazioni ». Vale a dire che il calore prodotto deve intendersi come calore effettivamente utilizzato e non comunque disperso nell'ambiente (altrimenti ci troveremmo di fronte alla formulazione banale di ovi principi della termodinamica) »; se così non fosse la cogenerazione sarebbe del tutto « fittizia ». Tanto è vero che la legge n. 10 del 1991 a più riprese cita l'utilizzo del calore prodotto per « teleriscaldamento », obbligando le regioni a precisare nei Per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento. Se ne deduce che autorizzazioni concesse a progetti di « cogenerazione fittizia » equivalgono a mettere « in atto politiche di sostegno ed agevolazione alla riconversione produttiva di impianti industriali non riconducibili ad una esplicita norma in tal senso »; in breve, significa che potrebbero esservi imprenditori pronti a fare speculazioni con il denaro pubblico;

per ciò che concerne, infine, le forme di energia recuperabile, ai fini di quanto

previsto dalla legge n. 10 del 1991 è determinante la corretta interpretazione della formula « combustibili di processo o residui », infatti: 1) l'articolo 1 della citata legge definisce fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia (oltre alla cogenerazione) « il calore recuperabile in processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia... »; 2) nel provvedimento Cip n. 6 del 1992 si trovano formulazioni come « combustibili di processo o residui » ed « impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo .... »;

nella prima formulazione c'è il preciso intendimento di favorire una utilizzazione energetica di residui che, normalmente, non abbiano tale utilizzazione (altrimenti non si parlerebbe di energia recuperabile); pertanto tutti i combustibili devono necessariamente essere esclusi, in particolare quelli derivati dal petrolio (come, ad esempio, il Tar). La seconda formulazione potrebbe indurre a concludere che il gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo siano riconducibili alla fattispecie. Secondo gli esperti citati « anche in questo caso vale il criterio che queste formulazioni devono tenere insieme e contemporaneamente a quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 10 del 1991 » ed invitano, come controprova, a riflettere sul « come l'eventuale uso di combustibili derivati dal petrolio nel quadro delle fonti assimilate a fonti rinnovabili non diminuisce la dipendenza dall'estero sul piano degli approvvigionamenti energetici (che è invece uno dei principali obiettivi strategici perseguito dalla legge n. 10 del 1991 ». Anche in questo caso si arriva alla medesima conclusione del punto precedente: lo Stato rischia di diventare il foraggiatore di utili privati —:

se non ritengano opportuno sospendere l'efficacia delle autorizzazioni concesse in attesa dei piani energetici regionali;

se sia stato calcolato l'impatto complessivo conseguente alla presenza di tre

centrali nello stesso territorio (Api Falconara — Edison Jesi — Enel Camerata Picena);

se, nel caso le concessioni siano state autorizzate in assenza di una valutazione complessiva, non ritenga di dover attivare le procedure del caso, al fine di effettuare una adeguata valutazione d'impatto ambientale;

se, nel caso dell'Api di Falconara, non si debba addivenire ad un notevole ridimensionamento della centrale, in considerazione dei seguenti fatti: la centrale verrebbe alimentata da combustibile derivato dal petrolio (Tar) in quantità superiore a quello prodotto dalla stessa raffineria Api, il teleriscaldamento non appare praticabile, il calore residuo verrebbe ad essere scaricato nel mare prospiciente, l'impianto è ubicato in un'area fortemente a rischio e la concessione per la stessa raffineria scade nel 2008;

se non ritenga necessario provvedere quanto prima a fornire una interpretazione autentica, anche attraverso una circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991 (energia recuperabile, risparmi di energia) che del provvedimento 6/92 (cogenerazione). (5-00437)

**BECCHETTI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da numerose segnalazioni ricevute dagli stessi abitanti risulta all'interrogante che nelle località di Allumiere e Tolfa i possessori di telefonini E-Tacs e Gsm non riescono a far funzionare i loro apparecchi in quanto il segnale è totalmente assente;

questo aspetto appare ancor più grave perché, se per la rete Gsm i tempi di copertura sono ancora lunghi, non si comprende come mai la rete E-Tacs non sia funzionante, nonostante sia operativa da diversi anni su tutto il territorio nazionale;

risulta inoltre che vi siano grandi difficoltà anche per la perfetta ricezione dei segnali televisivi della Rai-Tv. In pra-

tica gli abitanti di Allumiere e Tolfa ricevono due canali su tre, a seconda in quale zona si trovino —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro affinché la Telecom Italia garantisca la totale copertura della rete E-Tacs in pochissimo tempo e quella Gsm in tempi relativamente brevi;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per far sì che la Rai si preoccupi di potenziare il segnale, in modo da permettere una perfetta visione di tutti i suoi tre canali. (5-00438)

AGOSTINI — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

sulla base di una convenzione fra il ministero dell'università e l'Istituto mobiliare italiano, che da notizie di stampa risulta essere a scadenza indeterminata e quindi necessariamente soggetta a revoca, l'Imi gestisce ed eroga in esclusiva i fondi pubblici di agevolazione dei progetti industriali di ricerca applicata (leggi n. 46 del 1982 e n. 346 del 1988);

tale esclusiva è stata abrogata *de jure* a decorrere dal 1° gennaio 1994 in forza dell'articolo 47 del testo unico bancario, che sancisce il diritto di qualsiasi banca italiana o comunitaria, dotata di adeguata struttura tecnico-organizzativa a: a) concorrere all'assegnazione della gestione dei fondi pubblici di agevolazione; b) erogare, sulla base di apposite sub-convenzioni, i finanziamenti agevolati alla propria clientela;

la persistenza di tale esclusiva è divenuta per di più incompatibile con la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, entrata in vigore il 1° luglio 1993 e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 —:

quali iniziative intenda intraprendere riguardo la convenzione fra il ministero stesso e l'Imi al fine di aprire alla concor-

renza tecnico-economica fra le banche italiane e comunitarie la duplice fase della gestione dei fondi e dell'erogazione alle imprese dei fondi per la ricerca applicata. (5-00439)

MANTOVANO. — *Ai Ministri della sanità e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

fra i dati preoccupanti che emergono dalla relazione sull'attuazione negli anni 1994 e 1995 della legge sull'aborto (n. 194 del 22 maggio 1978), che il Ministro della sanità ha depositato in Parlamento nel luglio 1996, vi è la crescita sensibile degli interventi interruttivi della gravidanza relativi alle donne che risiedono all'estero: «le interruzioni volontarie della gravidanza, effettuate da donna residente all'estero — si legge nell'elaborato — sono passate, secondo un *trend* di incremento costante, da 461 casi nel 1980 a 1.718 casi nel 1994». Si tratta di un valore in contrasto con il numero complessivo degli interventi di aborto «legale» effettuati nello stesso periodo, che sono scesi dalle 240.000 unità circa del 1980 alle 138.379 unità del 1995: un valore che illustra la condizione di estremo disagio delle gestanti non italiane, e in particolare delle extracomunitarie, che ne rappresentano la maggior parte;

è diventato un dato di comune esperienza che molte extracomunitarie in età feconda esercitano mansioni di collaboratrici familiari, e che la gravidanza, sia o non sia desiderata, rappresenta per loro un ostacolo alla prosecuzione del rapporto di lavoro, peraltro non sempre in regola con le contribuzioni previste dalla legge; accade quindi con una certa frequenza che la sola alternativa loro prospettata, spesso dagli stessi datori di lavoro, da una posizione di forza che si traduce in una costrizione psicologica, sia costituita dal ricorso all'aborto. Ancora più drammatica, anche se meno diffusa, è la condizione delle extracomunitarie dedite alla prostituzione che attendono un bambino;

l'aumento progressivo delle interruzioni volontarie della gravidanza rivela la totale assenza di aiuto da parte delle strutture pubbliche, e in particolare dei consultori familiari; la retorica della solidarietà e dell'accoglienza si traduce nel mettere a disposizione un lettino per l'aborto, anche quando la gestante extracomunitaria, se adeguatamente sostenuta, o anche solo informata sui diritti della lavoratrice madre, sarebbe ben disposta a far nascere la sua creatura —:

se e quali iniziative intendano adottare per aiutare in modo concreto ed efficace le gestanti extracomunitarie;

se, in particolare, intendano eseguire un monitoraggio relativo alle cause dell'incremento degli aborti eseguiti in Italia dal 1980 fino a oggi da donne non residenti in Italia;

se intendano predisporre appositi servizi di informazione e di sostegno all'interno dei consultori pubblici. (5-00440)

**MANTOVANO e POLI BORTONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro della pubblica istruzione del quale si ignorano gli estremi, non essendo stati resi noti fino a pochi giorni fa, è stata disposta la revoca dell'autonomia dell'Istituto tecnico agrario « Presta » di Lecce e la sua trasformazione in sezione staccata dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Lecce, come risulta dalla comunicazione n. prot. 7965 del 3 luglio 1996 del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione competente al provveditore agli studi di Lecce;

in questo modo si sopprime di fatto una scuola dalle tradizioni gloriose a Lecce e nella provincia — il « Presta » è stato infatti istituito nel 1870 —, attualmente dotata di moderni e attrezzati laboratori di biologia, chimica, topografia, zootecnia, di una azienda agraria di 33 ettari, con colture di interesse didattico e sperimentale, unica nella provincia salentina adeguata a

formare periti agrari: una scuola con un bacino di utenza nei territori leccese e brindisino, che non può essere surrogata dall'Istituto professionale per l'agricoltura di Lecce, avente un orientamento didattico-formativo eminentemente pratico, del tutto differente rispetto all'Ita;

vi è da aggiungere che l'Ita « Presta » ha da tempo avviato un programma di sperimentazione didattica e un progetto di rilancio in collaborazione con l'Amministrazione provinciale, l'università degli studi di Lecce, il CNR, il consorzio di bonifica dell'Arneo e l'associazione provinciale allevatori; il programma comprende corsi di formazione di post diploma verso i settori del vivaismo, dell'agroalimentare ecocompatibile e delle produzioni zootecniche tipiche, per offrire ai diplomati maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro;

la razionalizzazione del sistema scolastico non può non tenere conto della specificità dei singoli istituti di istruzione, soprattutto quando le iscrizioni non sono in calo: le preiscrizioni per l'anno scolastico 1996-97 hanno fatto comunicare dal provveditore agli studi di Lecce (nota prot. 11014-II-II del 17 febbraio 1996) per il « Presta » la presenza di 12 classi per il medesimo anno scolastico. Né può trascurare che l'accorpamento nell'Ipa comporterebbe l'impossibilità di proseguire in modo serio il lavoro già avviato dall'Ita, essendo il primo, a differenza del secondo, organizzato in più sedi — ben quattro — fra loro distanti sul territorio salentino, cui si aggiungerebbe, quale quinta, quella costituita oggi dall'Ita, ed essendo pressoché impossibile coordinare da un unico centro direzionale differenti indirizzi didattici e sperimentali —:

se e quali ragioni siano alla base della trasformazione disposta dal Ministro della pubblica istruzione dell'Istituto tecnico agrario « Presta » di Lecce in sezione staccata dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Lecce;

se non ritenga di prendere diretta cognizione delle diversità esistenti fra i due

istituti e delle prospettive didattiche e sperimentali dell'uno e dell'altro, al fine di revocare il decreto ministeriale di accorpamento. (5-00441)

EDUARDO BRUNO, PISTONE, LENTI e DE CESARIS. — *Ai Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato è condotta dal Ministero delle finanze per tramite dei suoi organismi territoriali;

parte di questo patrimonio è dato in consegna alle varie amministrazioni statali per finalità istituzionali, mentre la parte del patrimonio ricevuto in consegna che non sia più necessario per fini istituzionali le singole amministrazioni possono destinarlo ad uso abitativo dei propri dipendenti;

in virtù di queste condizioni gli uffici periferici dello Stato hanno realizzato nel tempo una dote più o meno cospicua di alloggi; per esempio la soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, dispone di circa 130 alloggi tutti occupati da personale in servizio o già collocato a riposo;

le modalità di assegnazione degli appartamenti ai dipendenti in servizio sono regolate da criteri precisi fissati dal Ministero delle finanze, le ultime disposizioni sono state impartite con circolare n. 69 T del 15 marzo 1996;

con la legge 1° dicembre 1981, n. 682, si dispose che « i canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, al personale dipendente, sono aumentati dal 30 luglio 1978 per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti al 29 luglio 1978 »;

questo perverso meccanismo di aumento ha provocato nel giro di pochissimi anni il superamento del canone derivante dall'applicazione dell'equo canone e continua a produrre effetti nefasti;

stante questa situazione già pesantissima per molti dipendenti sono intervenute nuove disposizioni normative in materia di locazione degli immobili statali, che hanno reso l'onere del canone decisamente intollerabile per redditi da lavoro dipendente e da pensione;

la legge n. 537 del 1993, articolo 9, e la legge n. 724 del 1994, articolo 32 (integrata quest'ultima dalla legge n. 507 del 1995 all'articolo 5) hanno previsto aumenti dei canoni per le concessioni demaniali tra cui quelli per gli alloggi ai dipendenti statali, stabilendo con decorrenza dal 1° gennaio 1994, retroattivamente, quindi, illegittimamente che i canoni stessi fossero allineati al cosiddetto « libero mercato » e comunque non inferiori all'equo canone. L'amministrazione finanziaria ha deciso di ignorare il buon senso e, attraverso l'emanazione di tre successive circolari (la n. 197 del 17 luglio 1995, la n. 278 del 24 ottobre 1995 e la n. 69 T del 15 marzo 1996), ha disposto l'applicazione generalizzata dei prezzi di libero mercato anche al patrimonio abitativo;

la definizione di libero mercato in Italia si riferisce al mercato locativo *extra legem*, quello dei canoni neri, in quanto il comparto ha due riferimenti legislativi a tutt'oggi vigenti: la legge n. 392 del 1978 e l'articolo 11 della legge n. 359 del 1992. Quest'ultimo liberalizza parzialmente i canoni i quali devono essere però determinati attraverso una trattativa con l'ausilio delle organizzazioni sindacali;

i criteri di assegnazione degli alloggi in questione sono basati sul riconoscimento di condizioni disagiate del dipendente: sfratto, non titolarità di diritti di proprietà, eccetera —:

se non ritengano il caso di sospendere immediatamente l'efficacia delle circolari emanate in materia di concessione di beni dello Stato ad uso abitativo, tenuto conto dei redditi dei dipendenti e dei pensionati che non possono sopportare affitti che vadano ben oltre quelli fissati dalla legge n. 392 del 1978;

se non ritengano necessario prevedere l'applicazione di un canone definito sulla base dei parametri previsti dalla legge n. 392 del 1978 unica normativa vigente che fissa criteri oggettivi del valore locativo. (5-00442)

MIGLIAVACCA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Emilia-Romagna, in data 29 luglio 1996, ha comunicato al Ministro dell'ambiente che, a seguito di verifica, il comune di Fiorenzuola d'Arda non ha ottemperato alla normativa in vigore in ordine all'attuazione dell'intervento n. 92 di cui al documento regionale di programma ex p.t.t.a. 1994-96;

il comune di Fiorenzuola d'Arda, nonostante diverse segnalazioni circa la irregolarità della situazione che si è venuta a determinare, ha comunque avviato i lavori preliminari all'attuazione dell'opera in questione;

nel piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola esiste area idonea, all'uopo classificata, per la realizzazione di opere di interesse pubblico quali il nuovo sistema depurativo —:

se il Ministro dell'ambiente non intenda urgentemente sospendere l'attuazione dell'intervento in questione, avvalendosi delle facoltà e delle responsabilità che la legislazione attribuisce al Ministro stesso. (5-00443)